

OGGETTO: P.2999 - Autorizzazione risolutivamente condizionata - Subappalto per l'attività di "demolizione di porzione di strutture in c.a. relative all'edificio sito all'interno del Porto mercantile di Genova - Pontile Parodi - Trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti derivanti dalle demolizioni di cui sopra" -

Operatore Economico Demolscavi di Cosola Stefano & Pietro S.a.s.

CIG 5666389420 - CUP B31J140000000005

Spett.le

Dott. Carlo Agnese S.p.A.

PEC: carloagnese@pec.carloagnese.com

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATO il decreto n. 1011 del 16.08.2016 con il quale, per il progetto n. 2999 - Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori inerenti alle opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di Ponte Parodi - è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Marco Vaccari subentrando in tale ruolo al Dott. Ing. Andrea Pieracci;

RICHIAMATO il contratto repertoriato in Atti pubblici al n. 47.684 di Repertorio e al n. 24.569 di raccolta del 14.02.2017 stipulato tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l'Operatore Economico Dott. Carlo Agnese S.p.A. con il quale è stato appaltato il progetto n. 2999;

VISTA la nota dell'Operatore Economico Dott. Carlo Agnese S.p.A. - Rif. Prot. 5.071.2021/GS/ca del 27.04.2021 - assunta a protocollo centrale dell'Ente al n. 12882 del 27.04.2021 con la quale è stata richiesta autorizzazione al subappalto per un importo di euro 350.000,00 in capo all'Operatore Economico Demolscavi di Cosola Stefano & Pietro S.a.s. con sede in Via Pontevecchio 42T, 16042 Carasco (GE), C.F. 00581410107 e P. IVA 00170030993 - ed afferente alle attività di "demolizione di porzione di strutture in c.a. relative all'edificio sito all'interno del Porto mercantile di Genova - Pontile Parodi - Trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti derivanti dalle demolizioni di cui sopra" riconducibili alla categoria OS23;



RICHIAMATO l'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto il contratto, seppur stipulato successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), ovvero 20.04.2016, è stato stipulato secondo la previgente normativa ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto l'istituto del subappalto soggiace a tali condizioni;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 118 del decreto sopra detto nonché a quanto indicato in lex specialis la categoria OS23 si riconduce alla fattispecie delle categorie integralmente subappaltabili a qualificazione non obbligatoria;

RILEVATO che, per quanto già normato dal codice previgente e per quanto di pertinenza con riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 le lavorazioni possono essere subappaltate, alle seguenti condizioni:

ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a), b), c) e d):

- 1) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- 2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (art. 83 D.lgs. 50/2016);
- 3) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti degli stessi ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- 4) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;

ed inoltre:

- 5) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;



6) che il subappaltatore presenti la dichiarazione di cui all'art. 105 comma 18 del D.lgs. 50/2016;

7) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente;

VISTA la comunicazione del Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione del 10.05.2021, assunta al protocollo interno n. 14314 in data 10.05.2021 con cui concede, per quanto di competenza, il nulla osta all'autorizzazione e richiesta all'affidamento in oggetto;

ACCERTATO che l'Operatore Economico, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, come detto, ha richiamato tutta la documentazione richiesta dalla normativa di settore;

CONSIDERATO che esaminata la documentazione relativa all'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale in rispetto della normativa vigente;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra rilevato, tale affidamento in subappalto può essere autorizzato con le condizioni, le prescrizioni e nei limiti previsti dal D.Lgs. 163/06 e n. 50/2016;

RITENUTO pertanto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e 50/2016 per quanto di pertinenza;

RILEVATO, dunque, che per quanto occorre e necessario, lo Staff Settore Amministrativo - Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici ha prontamente posto in essere le attività di verifica in merito ai requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, di quanto previsto, quali



requisiti specifici per la fattispecie in diretta trattazione, al comma 4 lettere a), b), c) e d) e al comma 18, dell'art. 105, sempre del detto codice;

CONSIDERATO che questa Autorità revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti ex lege sopra detti non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alla consegna delle lavorazioni oggetto di subappalto;

AUTORIZZA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, risolutivamente condizionato all'esito positivo di parte delle verifiche di legge di cui in premessa, nonché secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/06, per quanto di pertinenza, e n. 50/2016, il subappalto, a favore dell'Operatore Economico **Demolscavi di Cosola Stefano & Pietro S.a.s.** C.F. 00581410107 e P. IVA 00170030993 relativamente ai lavori di "demolizione di una porzione di strutture in c.a. relativa all'edificio sito all'interno del Porto mercantile di Genova - Pontile Parodi - Trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti derivanti dalle demolizioni di cui sopra", riconducibili alla categoria OS23, per un importo di euro 350.000,00;

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati, nonché quant'altro previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/16.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Marco Vaccari)

aspma10.A00 Portsofgenoa - Prot. 12/05/2021.0014649.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: MARCO VACCARI

